



COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Provincia dell'Aquila)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 7 DEL 30/04/2022

OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti) - Adozione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il quadriennio 2022-2025

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di Aprile alle ore 17:00, sala consiliare della Sede Comunale, in seguito a rituale convocazione, contenente anche l'elenco degli argomenti da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
CICCHINELLI SARA	SI
BALDASSARRE DANIELE	SI
DI FABIO MATTEO	SI
AMOROSI DANIELE	--
CERRONI SERGIO	SI
CICCHINELLI ANNA MARIA	--
FIOCCHETTA MAURA	SI
GRANDONI SERGIO	SI
DI FRANCESCO ANTONIO	--
CECCHINI FABRIZIO	--
CECCHINI DANIELE	--

Presenti n° 6 Assenti n° 5

Ai sensi dell'art 39, comma 3, del T.U 18,08,2000, n.267 presiede il FIOCCHETTA MAURA

Partecipa il Segretario Comunale MASTROIANNI SARA, che provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è pubblica. Risultato che il Collegio è costituito in numero legale (ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.lgs. 267/2000, e dell'art. 33, comma 2, dello Statuto Comunale), il Presidente, introduce l'argomento iscritto nell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il *“Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti”* (MTR).
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;

- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di trazione nella gestione dei rifiuti urbani;
- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2).

Richiamata la Determinazione dell'ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021, rubricata "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/R/RIF (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025".

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 7 che sulla base della normativa vigente, i gestori predispongono annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmettono all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo,

conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

· fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

Preso atto che l'“Ente territorialmente competente” del Comune di CIVITA D'ANTINO è “l'Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani” così come definito dalla L. n. 36 del 21/10/2013 della Regione Abruzzo di seguito denominato AGIR costituito ma non ancora pienamente operativo;

In considerazione della mancata operatività dell'AGIR l'ente territorialmente competente è il Comune di CIVITA D'ANTINO;

Visto l'art. 3, comma 5 quinquies della Legge 25 febbraio 2022, n. 15 il quale prevede: “*a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*”;

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: “*A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*”;

Atteso che il nuovo MTR-2 prevede che ai fini del calcolo del coefficiente di recupero di produttività (**Xa**), necessario alla valorizzazione del parametro **pa** per la verifica del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie del PEF, sia considerato anche il fabbisogno standard del Comune;

Rilevato che l'annualità di riferimento dei fabbisogni standard da considerare al fine di operare un confronto con il costo unitario effettivo sulla stessa annualità, è quello relativo all'annualità a-2, come chiarito dalla stessa Autorità, a pagina 10 della “Guida alla compilazione del tool MTR-2” approvata con la Determinazione 2/DRIF/2021 dove si prevede: “Le celle E82, E83, E85 ed E87 [che fanno riferimento in ordine a tariffa variabile, tariffa fissa, quantità di rifiuti prodotti e benchmark di riferimento] devono essere compilate con riferimento all'annualità (anno -2).

Preso atto che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.363/2021/R/RIF sono svolte dal Comune di CIVITA D'ANTINO;

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2022-2025, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA n.363/2021/R/RIF dal soggetto gestore **SEGEN S.p.a.** acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta **un costo complessivo:**

- **per l'anno 2022 € 199.290,00 di cui € 119.931 componente variabile e € 79.359 componente fissa;**
- **per l'anno 2023 € 202.937,00 di cui € 119.825 componente variabile e € 83.111,00 componente fissa;**
- **per l'anno 2024 € 187.648 di cui € 106.014 componente variabile e € 81.634 componente fissa;**
- **per l'anno 2025 € 188.848 di cui € 106.014 componente variabile e € 82.834 componente fissa.**

Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 7 della deliberazione dell'ARERA n.363/2021/R/RIF e più precisamente:

- la dichiarazione di veridicità del soggetto gestore SEGEN Spa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge (ALL. D);
- la relazione accompagnatoria al PEF grezzo prodotta dal soggetto gestore SEGEN Spa che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti (ALL. C);
- la relazione di accompagnamento al PEF redatta dall'Ente sulla base dello schema tipo fornito in allegato 2 al MTR-2 con lo scopo di coordinare la relazione del gestore, i costi del Comune e le valutazioni dell'Ente Territorialmente Competente (ALL. B).

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente tra cui: fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti; fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance; -coefficiente di recupero della produttività; coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale; coefficiente di gradualità della componente a conguaglio, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo dell'anno e il benchmark di confronto dato dal costo standard della stessa annualità;

Ritenuto per quanto sopra di adottare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'adozione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2022;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con voti espressi in forma palese:

presenti n. 6, votanti n. 6, voti favorevoli n. 6

DELIBERA

- 1 di adottare il piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2022-2023-2024-2025 del Comune di Civita D'Antino elaborato sulla base dello schema tipo fornito in Allegato 1 al MTR-2 (all. A);
- 2 di dare atto che il PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 3/08/2021 n.363/2021/R/RIF;
- 3 di dare atto che il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo qualora ritenuto necessario;
- 4 di quantificare in € **199.049,00** (199.290,00 – 241,00) il costo complessivo di gestione del servizio rifiuti relativo all'anno 2022 inteso come importo massimo da articolare all'utenza al netto delle detrazioni previste dalla normativa vigente;
- 5 di quantificare in € **202.696,00** (202.937,00 – 241,00) il costo complessivo di gestione del servizio rifiuti relativo all'anno 2023 inteso come importo massimo da articolare all'utenza al netto delle detrazioni previste dalla normativa vigente;
- 6 di trasmettere la presente delibera unitamente a tutti i documenti alla stessa allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione;

Infine, stante l'urgenza, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge,

presenti n. 6, votanti n. 6, voti favorevoli n. 6

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.



COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Provincia dell'Aquila)

Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

OGGETTO:	TARI (Tassa rifiuti) - Adozione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il quadriennio 2022-2025
-----------------	--

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità tecnica ai sensi Art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla deliberazione in oggetto:

FAVOREVOLE

CIVITA D'ANTINO li 27/04/2022

Il Responsabile del Servizio

F.TO SULPIZIO MARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, D.Lgs. 267/2000. sulla deliberazione in oggetto:

FAVOREVOLE

CIVITA D'ANTINO li 27/04/2022

Il Responsabile del Servizio

F.TO SULPIZIO MARIO

Il presente verbale viene sottoscritto, come segue, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario ai sensi dell'art. 52, comma 6, del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 07.03.2012 e ss.mm.ii.

Il Presidente
F.TO FIOCCHETTA MAURA

Il Segretario Comunale
F.TO MASTROIANNI SARA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 187

Il **04/05/2022** viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la delibera di di Consiglio N.ro 7 del **30/04/2022** con oggetto:

TARI (Tassa rifiuti) - Adozione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il quadriennio 2022-2025

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

CIVITA D'ANTINO, li 04/05/2022

Il Firmatario della Pubblicazione
F.TO MASTROIANNI SARA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno **30/04/2022** in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)

CIVITA D'ANTINO, li 30/04/2022

Il Firmatario dell'Esecutività
F.TO MASTROIANNI SARA

Table with columns for years 2022, 2023, 2024, and 2025, and rows for various cost components (CRF, CTS, CTR, CRD, etc.) and summary metrics like 'IVA totale delle entrate tariffarie' and 'Attività esterne Ciclo Integrato RU'.